



Via del Grande Archivio
Angolo P.tta G. Fortunato, 10
80138 Napoli

Tel. 081.5800808
Fax 081.4202794
www.ato3campania.it

Servizio Idrico Integrato
**AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
IN PUBBLICA FOGNATURA**

(artt. 124 e segg., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii.)

DISCIPLINARE

D.C.A. 18 settembre 2008, n. 16

INDICE

Parte I – Disposizioni Generali

- art. 1. Oggetto
- art. 2. Definizioni
- art. 3. Finalità
- art. 4. Classificazione degli scarichi
- art. 5. Competenze
- art. 6. Criteri generali di autorizzazione

Parte II – Acque reflue domestiche e assimilate

- art. 7. Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate

Parte III – Acque reflue industriali

- art. 8. Procedura di rilascio dell'autorizzazione
- art. 9. Documentazione da allegare all'istanza di Nuova Autorizzazione
- art. 10. Documentazione da allegare all'istanza di Rinnovo Autorizzazione
- art. 11. Documentazione da allegare all'istanza di Variazione Autorizzazione
- art. 12. Istruttoria
- art. 13. Termini di presentazione – Durata – Rinuncia
- art. 14. Oneri di autorizzazione
- art. 15. Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi

Parte IV – Controllo degli scarichi

- art. 16. Regolarità dello scarico
- art. 17. Competenza - Organizzazione del servizio di controllo
- art. 18. Modalità di misura e controllo
- art. 19. Frequenza di controllo degli scarichi autorizzati
- art. 20. Inosservanza delle prescrizioni
- art. 21. Sanzioni amministrative e penali
- art. 22. Disposizioni transitorie e finali

Allegati:

- 1. TABELLA A - Scarichi Assimilati.
- 2. TABELLA B - Scarichi Industriali.
- 3. TABELLA C - Scarichi Domestici.
- 4. TABELLA D - Ripartizione in categorie delle attività produttive.
- 5. TABELLA E - Oneri di autorizzazione – Tariffario.
Tabella E1 - Attività di istruttoria istanze di autorizzazione allo scarico.
Tabella E2 - Attività di istruttoria istanze di assimilazione.
- 6. TABELLA F - Oneri di autorizzazione per i diversi tipi di autorizzazione e per le categorie di tabella A - Deposito cauzionale.
- 7. TABELLA G - Parametri di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo 152/2006 e ss. mm. e ii.
- 8. TABELLA H - Parametri minimi da ricercare obbligatoriamente nelle analisi dei campionamenti degli scarichi industriali.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

In applicazione del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. e ii., il presente disciplinare si applica nei territori dei comuni delle province di Napoli e Salerno ricadenti nell'A.T.O. n. 3 della Regione Campania come delimitato dalla Legge Regionale n. 14/1997 ed ha per oggetto:

- le procedure per il rilascio delle *autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura*, di cui agli artt. 124 e segg.;
- le procedure per il rilascio dei provvedimenti di *assimilazione degli scarichi alle acque reflue domestiche*;
- la definizione del *programma di controllo* degli scarichi di cui agli art. 128 e segg.;

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, ferme restando le definizioni di cui all'art. 74 del Decreto Legislativo 152/2006, si intendono:
 - a. *Decreto Legislativo*: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice Ambientale) e ss. mm. ed ii.;
 - b. *Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)*: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
 - c. *gestore*: la società GORI SpA, gestore unico del S.I.I. dell'A.T.O. 3;
 - d. *Regolamento di fognatura e depurazione*: Il REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Parte II - Fognatura e depurazione;
 - e. *Regolamento del servizio idrico*: Il REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Parte I - Regolamento di distribuzione e fornitura dell'acqua;
 - f. *Ente*: l'Autorità d'Ambito Sarnese Vesuviano (autorità competente);
 - g. *titolare*: il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, è individuato nel titolare dell'impresa individuale o nel rappresentante legale della società;
 - h. *richiedente*: è individuato nella persona del titolare;
 - i. *permesso di allacciamento*: la richiesta effettuata direttamente al gestore per l'esecuzione delle opere necessarie nel caso di nuovo allacciamento alla pubblica fognatura;
 - j. *D.G.R.C.*: la deliberazione di Giunta Regionale della Campania;
 - k. *dichiarazione sostitutiva*: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000;

ART. 3

FINALITÀ

1. Il presente disciplinare regola le seguenti attività:
 - a) rilascio dell'*autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali* in pubblica fognatura (art. 124 del Decreto Legislativo) riferita ai seguenti casi:
 - *nuova autorizzazione*, relativa;
 - a nuove attività;
 - alle seguenti variazioni delle condizioni dell'autorizzazione vigente:
 - *incremento della portata scaricata giornalmente di oltre il 15%*;
 - *incremento del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno uno dei principali inquinanti, di oltre il 20%*;

- *rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del gestore modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo;*
- *rinnovo autorizzazione*, relativa ad attività esistenti già autorizzate, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;
- *variazione autorizzazione*, relativa ai seguenti casi:
 - *modifica della forma giuridica della ditta autorizzata;*
 - *modifica della titolarità dello scarico;*
 - *miglioramento delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;*
 - *ristrutturazione e/o ampliamento e/o diversa destinazione d'uso dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico.*
- b) Rilascio del provvedimento *di assimilazione* dello scarico alle acque reflue domestiche relativo agli scarichi provenienti dalle attività di cui al successivo art 4, comma 1, lett. b).
- c) definizione del *programma di controllo* degli scarichi in pubblica fognatura (art. 128 del Decreto Legislativo), relativo, in particolare, alla verifica dei *limiti massimi di accettabilità* degli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, gli scarichi di acque reflue – come definiti nel Decreto Legislativo - sono così classificati:
 - a) *Acque reflue domestiche*: si considerano acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, comma 1, lett. g).
 - b) *Acque reflue assimilate alle domestiche*: si considerano acque reflue assimilate alle domestiche le acque:
 - di cui all'art. 101, comma 7, lettere a),b),c) e d) del Decreto Legislativo;
 - aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate nella D.G.R.C. n. 1350 del 6 agosto 2008 e riportate in tabella A;
 - provenienti da attività termali (D.G.R.C. n. 7494 del 29/12/2000);
 - c) *Acque reflue industriali*: si considerano acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74, comma 1, lett. h) e riportate in tabella B;

ART. 5

COMPETENZE

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 7 e dell'art. 128, comma 1 del Decreto Legislativo, le attività di cui all'art. 3 del presente disciplinare sono di competenza dell'Ente.
2. Per l'istruttoria delle istanze *di autorizzazione* allo scarico ovvero delle istanze di assimilazione alle acque reflue domestiche l'Ente si avvale del *Gestore*;

ART. 6

CRITERI GENERALI DI AUTORIZZAZIONE

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del Decreto Legislativo.
3. In deroga al comma 1, gli scarichi in reti fognarie di *acque reflue domestiche* e gli scarichi delle *acque reflue assimilate alle domestiche* sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti adottati dal gestore e approvati dall'Ente.
4. Resta, per tutti gli scarichi, l'obbligo di rispettare i limiti di emissione previsti dalle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo.
5. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di semplificare la procedura di autorizzazione in ragione della peculiarità degli scarichi industriali e del ciclo produttivo sotteso, si applica la classificazione degli scarichi riportata in "*Tabella D - Ripartizione per categorie delle attività produttive*".

PARTE II – ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

ART. 7

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

1. Gli scarichi in rete fognaria di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti adottati dal gestore e approvati dall'Ente d'Ambito.
2. I titolari di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a presentare all'Ente apposita Istanza di assimilazione.
3. L'istanza di assimilazione è presentata in duplice originale, di cui una in bollo, al protocollo dell'Ente ovvero per raccomandata A.R.. Allo scopo di agevolare gli utenti è consentita la presentazione dell'istanza direttamente presso le sedi territoriali del gestore; in tal caso, l'avvio del procedimento amministrativo decorrerà dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente.
4. L'istanza, sottoscritta dal titolare, è redatta sugli appositi moduli, disponibili presso l'Ente (sito internet www.ato3campania.it) e il gestore (sportelli locali e sito internet www.goriacqua.com), deve essere compilata in tutte le sue parti, corredata dalla documentazione richiamata nell'istanza stessa e completa dell'attestazione del versamento dell'importo totale indicato nel quadro "*E.2 – Attività di istruttoria istanze di assimilazione*" della "*Tabella E – Oneri di autorizzazione – Tariffario*".
5. L'Ente, acquisito il parere del gestore, provvederà ad emettere apposito provvedimento ovvero motivato rigetto.

PARTE III – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART. 8

PROCEDURA DI RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza di autorizzazione allo scarico è presentata in duplice originale, di cui una in bollo, al protocollo dell'Ente ovvero per raccomandata A.R.. Allo scopo di

agevolare gli utenti è consentita la presentazione dell'istanza direttamente presso le sedi territoriali del Gestore; in tal caso, l'inizio del procedimento decorrerà dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente.

2. l'istanza, sottoscritta dal titolare, è redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'Ente (sito internet www.ato3campania.it) e il gestore (sportelli locali e sito internet www.goriacqua.com), deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata:
 - da duplice originale della documentazione richiesta ai successivi artt. 9,10 e 11;
 - dall'attestazione del versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a);
 - copia digitale in formato non modificabile (pdf, tiff, ecc.) dell'istanza e della documentazione allegata, su supporto informatico ovvero trasmessa via e-mail all'indirizzo protocollo@ato3campania.it
3. l'Ente – acquisita l'istanza al protocollo (nuova autorizzazione, rinnovo, variazione di autorizzazione) procederà a dare comunicazione dell'avvio del procedimento;
4. L'Ente provvederà alla chiusura del procedimento entro 90 gg. a decorrere dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo.
5. All'esito positivo dell'istruttoria, l'Ente comunicherà – anche via fax - al richiedente, il sussistere delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e l'importo a conguaglio degli oneri di autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).
6. Il ritiro dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla presentazione dell'originale dell'attestazione del pagamento dell'importo a conguaglio.
7. All'esito negativo dell'istruttoria, prima dell'adozione del provvedimento negativo, l'Ente comunicherà al richiedente i motivi ostativi al rilascio. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La predetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, dalla scadenza del termine di quindici giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni l'Ente darà ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.
8. La presentazione di tutta la documentazione è condizione minima per la procedibilità dell'istanza. Nel caso dovessero emergere carenze di contenuti e/o di documenti, l'Ente e/o il gestore potranno richiedere integrazioni - anche via fax – ed in tal caso i termini di cui al precedente comma 4) si intenderanno sospesi fino alla consegna della documentazione integrativa.
9. Nel caso in cui il richiedente ometta di adempiere alla richiesta di integrazione, di cui al comma 7, nel termine di 60 gg. dalla ricezione della stessa, il procedimento si intende concluso con esito negativo.

ART. 9

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza di *nuova autorizzazione* è soggetta alle procedure stabilite all'articolo 8 e deve essere corredata - con riferimento alle categorie di attività produttive di *Tabella D "Ripartizione in categorie delle attività produttive"* dalla seguente documentazione:
 - a) per le attività di categoria 1:
 - Relazione tecnica contenente la descrizione dei seguenti punti:
 - processo produttivo;
 - sistema complessivo dello scarico;

- corografia dell'insediamento;
 - planimetria in scala adeguata in formato A4/A3 con l'indicazione del sistema complessivo di scarico e l'esatta ubicazione del pozzetto/i di ispezione;
 - dichiarazione sostitutiva che lo scarico non contiene le sostanze derivanti dal ciclo produttivo di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo.
 - documentazione prevista nel caso di utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico autonomo;
- b) per le attività di categoria 2,3 e 4:
- Relazione tecnica contenente la descrizione dei seguenti punti:
 - processo produttivo;
 - sistema complessivo dello scarico;
 - sistema di depurazione dei reflui;
 - modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi eventualmente provenienti dal ciclo produttivo allegando i relativi contratti di smaltimento;
 - corografia dell'insediamento;
 - planimetria in scala adeguata in formato A4/A3 con la indicazione del sistema di scarico e di depurazione nonché l'esatta ubicazione del pozzetto/i di ispezione;
 - compilazione della tabella contenente i parametri allo scarico;
 - schema del processo di depurazione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che lo scarico non contiene le sostanze derivanti dai cicli produttivi di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo e/o contenenti le sostanze ivi indicate;
 - documentazione prevista nel caso di utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico autonomo;
- c) per le attività di categoria 4 contenenti le sostanze derivanti dai cicli produttivi di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo e/o contenenti le sostanze ivi indicate
- relazione tecnica contenente la descrizione dei seguenti punti:
 - processo produttivo (con specifica indicazione circa i parametri di cui alla tabella G contenuti nel processo);
 - sistema dello scarico ed operazione funzionalmente connesse;
 - sistema di depurazione dei reflui con specifica indicazione circa la depurazione dei parametri di cui alla tabella G;
 - modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dal ciclo produttivo ove esistenti allegando i relativi contratti di smaltimento;
 - corografia dell'insediamento;
 - planimetria generale dell'insediamento in scala adeguata ed in formato A4/A3;
 - planimetria in scala adeguata in formato A4/A3 con la indicazione del sistema di scarico e di depurazione nonché l'esatta ubicazione del pozzetto/i di ispezione;
 - schema del processo di depurazione
 - compilazione della tabella dei parametri allo scarico;
 - documentazione prevista nel caso di utilizzo di fonti autonome
 - dichiarazione sostitutiva circa il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo nonché la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta produzione o trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A

dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza di *rinnovo dell'autorizzazione* allo scarico è soggetta alle procedure di cui all'art. 8.
2. Nel caso di rinnovo di un'autorizzazione rilasciata dall'Ente, l'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione relativa al permanere delle condizioni previste nell'autorizzazione da rinnovare.
3. Nel caso di rinnovo di un'autorizzazione rilasciata da amministrazione diversa, l'istanza deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art.9 in relazione alla categoria.
4. Nel caso in cui tutta la documentazione di cui al comma 3 sia stata già prodotta all'atto della richiesta dell'autorizzazione, è facoltà del richiedente produrre apposita dichiarazione sostitutiva indicante l'Amministrazione Comunale presso la quale la medesima documentazione è stata depositata; in tal caso, pur rimanendo a cura dell'Ente la sua acquisizione, l'istruttoria si intende temporaneamente sospesa.

ART. 11

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI VARIAZIONE AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza di *variazione dell'autorizzazione* allo scarico è soggetta alle procedure di cui all'art. 8 .
2. Nel caso di *variazione dell'autorizzazione* rilasciata dall'Ente, l'istanza deve essere corredata da:
 - copia dell'atto con il quale è sopravvenuta la variazione;
 - dichiarazione relativa al permanere delle condizioni previste nell'autorizzazione che si chiede di variare;
3. Nel caso di variazione di un'autorizzazione rilasciata da amministrazione diversa, l'istanza deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 9 in relazione alla categoria.
4. Nel caso in cui la documentazione di cui al comma 3 sia stata già prodotta all'atto della richiesta dell'autorizzazione, è facoltà del richiedente produrre apposita dichiarazione sostitutiva indicante l'Amministrazione Comunale presso la quale la medesima documentazione è depositata; in tal caso, pur rimanendo a cura dell'Ente la sua acquisizione, l'istruttoria si intende temporaneamente sospesa .

ART. 12

ISTRUTTORIA

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, variare o rinnovare, l'istruttoria della istanza si articola come segue:
 - a) verifica della *completezza e correttezza* della documentazione prodotta;
 - b) verifica della *coerenza* delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo dell'attività;
 - c) verifica della *conformità* delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai *limiti massimi di accettabilità* ed ai *criteri di ammissibilità* di cui al successivo articolo 15;
 - d) effettuazione di *rilievi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari*, ove necessari in relazione all'entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato

- ed alla conoscenza delle infrastrutture fognario/depurative di cui lo scarico è tributario. Tale attività potrà comprendere eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati da cui si origina lo scarico;
- e) redazione di *parere* sul ricorrere delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
2. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario l'istruttoria della istanza di assimilazione si articola come segue:
- a) verifica della *completezza e correttezza* della documentazione prodotta;
- b) redazione di *parere* sul ricorrere delle condizioni per il rilascio del provvedimento di assimilazione.
3. Il parere di cui alla lettera e) del comma 1 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- per tutte le attività di categoria 1:
- caratteristiche dello scarico da autorizzare correlate ai limiti di accettabilità consentiti;
 - quantitativo annuo scaricato e da autorizzare (metri cubi/anno);
 - ubicazione del pozzetto/i di ispezione;
 - tipologia della rete fognaria nella quale recapita lo scarico;
 - indicazione del tronco fognario di recapito dello scarico (comune, via, e n. civico più prossimo al punto di immissione);
 - comprensorio depurativo di riferimento;
 - esito degli accertamenti di cui al punto d) del comma 1;
 - elenco dei parametri caratteristici del ciclo produttivo oggetto di controllo;
 - eventuali prescrizioni tecniche al titolare;
 - proposta del programma di controllo;
 - idoneità del sistema complessivo dello scarico;
 - verifica che il sistema depurativo installato nel suo complesso è adeguato alla tipologia di scarico;
 - coerenza tra le caratteristiche quali/quantitative dello scarico ed il ciclo produttivo;
 - computo analitico e documentato degli oneri di istruttoria sostenuti, redatto sulla base del tariffario di cui all'articolo 14).
- per le attività di categorie 2, 3 e 4:
- caratteristiche dello scarico da autorizzare correlate ai limiti di accettabilità consentiti;
 - quantitativo annuo scaricato e da autorizzare (metri cubi/anno);
 - ubicazione del pozzetto/i di ispezione;
 - sistema di misurazione del flusso dello scarico, ove prescritto;
 - tipologia della rete fognaria nella quale recapita lo scarico;
 - indicazione del tronco fognario di recapito dello scarico (Comune, via, e n. civico più prossimo al punto di allacciamento);
 - comprensorio depurativo di riferimento;
 - esito degli accertamenti di cui al punto d) del comma 1;
 - elenco dei parametri caratteristici del ciclo produttivo oggetto di controllo;
 - eventuali prescrizioni tecniche al titolare;
 - verifica delle corrette modalità per l'eventuale smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo;
 - proposta del programma di controllo;
 - idoneità del sistema complessivo dello scarico e di relativa misurazione ove necessario per la presenza di fonti di approvvigionamento autonomo

- verifica che il sistema depurativo installato nel suo complesso sia è adeguato alla tipologia di scarico;
 - coerenza tra le caratteristiche quali/quantitative dello scarico ed il ciclo produttivo;
 - computo analitico e documentato degli oneri di istruttoria sostenuti, redatto sulla base del tariffario di cui all'articolo 14.
- *per le attività di categoria 4 i cui scarichi derivano dai cicli produttivi di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo e/o contengono le sostanze ivi indicate* deve, inoltre, riferire in ordine:
- al fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo;
 - alla capacità produttiva del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità di produttiva deve essere riferita alla capacità massima oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi).
4. Il parere di cui alla lettera c) del comma 2 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- quantitativo annuo scaricato e da autorizzare (metri cubi/anno);
 - ubicazione pozzetto/i di ispezione;
 - comprensorio depurativo di riferimento;
 - tipologia della rete fognaria nella quale recapita lo scarico;
 - indicazione del tronco fognario di recapito dello scarico (Comune, via, e n. civico più prossimo al punto di allacciamento);
 - espressa dichiarazione circa l'assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche secondo la normativa vigente;
5. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 3, il parere di cui ai comma 2 e 4 deve, inoltre, espressamente evidenziare la rispondenza tra lo stato dei luoghi e la documentazione esibita.

ART. 13

TERMINI DI PRESENTAZIONE - DURATA - RINUNCIA

1. L'istanza *di rinnovo* dovrà essere presentata almeno un anno prima della data di scadenza. In tal caso, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino al rilascio del nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.
2. Per gli scarichi contenenti le *sostanze pericolose* di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro sei mesi a far data dalla scadenza dell'autorizzazione vigente. Trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
3. Qualora l'istanza di rinnovo non sia presentata entro i termini di cui al comma 1, tale istanza darà luogo ad un procedimento di nuova autorizzazione, in pendenza del quale resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente.
4. L'istanza di variazione deve essere presentata entro sessanta giorni dall'intervenuta modifica. Trascorso il predetto termine, tale istanza darà luogo ad un procedimento di nuova autorizzazione.
5. Salvo quanto previsto dal D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - l'autorizzazione allo scarico è valida per anni quattro. Tale termine decorre dalla data di rilascio, per le nuove autorizzazioni e dalla data di scadenza dell'autorizzazione vigente nel caso di rinnovo.

6. Resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente, nel caso di variazione.
7. Nel caso di scarichi assimilati alle acque reflue domestiche il titolare è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione intervenuta. In mancanza di tale comunicazione il provvedimento di assimilazione si intende privo di efficacia.
8. Il provvedimento di assimilazione è subordinato ai criteri definiti dalla normativa regionale di cui all'art. 101, comma 7 del Decreto Legislativo. Per quanto in contrasto il provvedimento si intende privo di efficacia.
9. Per tutti gli scarichi, nel caso di cessazione dell'attività, il relativo provvedimento si intende inesistente. Resta fermo l'obbligo da parte del titolare di dare comunicazione all'Ente – entro 30 gg. – dell'avvenuta cessazione.

ART. 14

ONERI DI AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 11 del Decreto Legislativo, l'importo degli *oneri di autorizzazione* a carico del richiedente, corrispondente alle spese sostenute per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, è determinato a consuntivo mediante *computo analitico* redatto con l'applicazione dei prezzi unitari indicati nel quadro "E.1 – Attività di istruttoria istanze di autorizzazione allo scarico" della "Tabella E – Oneri di autorizzazione – Tariffario".
2. per le istanze di autorizzazione, l'importo di cui al comma 1 è così ripartito:
 - a) *deposito cauzionale*, corrispondente ai costi preventivamente determinati, come riportati in Tabella F, per ciascuna categoria di autorizzazione di cui alla Tabella D;
 - b) *importo a conguaglio*, determinato sulla base del *computo analitico* a consuntivo;
3. per le istanze di assimilazione, gli oneri di autorizzazione corrispondono all'importo totale del quadro "E.2 – Attività di istruttoria istanze di assimilazione" della "Tabella E – Oneri di autorizzazione – Tariffario";
4. I prezzi unitari di Tabella E e gli importi di Tabella F sono soggetti ad aggiornamento periodico, in ragione delle variazioni dei corrispondenti indici ISTAT.
5. Tutti gli importi connessi alle procedure di autorizzazione previste dal presente disciplinare devono essere corrisposti esclusivamente all'Ente, mediante versamento su c/c postale n. 73702433 intestato a "Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano" specificando la relativa causale.
6. L'importo degli oneri di autorizzazione di cui al comma 1 è dovuto anche in caso di rinuncia all'autorizzazione nel corso del procedimento, in ogni caso gli importi già versati saranno trattenuti a parziale ristoro delle attività svolte.
7. Nel caso di presentazione congiunta dell'istanza di autorizzazione allo scarico e della richiesta di Permesso di allacciamento, è ridotto alla metà il *Contributo fisso ai fini della procedibilità della domanda di allaccio* stabilito, per le diverse tipologie di scarico, nella tabella allegato 1 al Regolamento di fognatura e depurazione.

ART. 15

LIMITI DI ACCETTABILITÀ E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI

1. I *limiti massimi di accettabilità* fissati per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono quelli stabiliti dal Decreto Legislativo fino a diversa determinazione dell'Ente, da adottare ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Decreto Legislativo e della disciplina da emanare a cura della Regione Campania, ai sensi dell'art. 124, comma 3 del medesimo Decreto Legislativo.
Previo parere positivo del gestore, con specifico provvedimento, potranno essere autorizzati eventuali scarichi con caratteristiche qualitative diverse da quelle della

tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo e/o contenenti sostanze esplicitamente non previste nella stessa tabella; in ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate.

2. I *criteri di ammissibilità* degli scarichi in pubblica fognatura sono i seguenti:
 - tutti gli scarichi devono rispettare:
 - i *limiti massimi di accettabilità* di cui al comma 1;
 - le prescrizioni dei regolamenti adottati dal Gestore, come approvati dall'Ente;
 - le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione allo scarico;
 - gli scarichi di *acque reflue industriali* sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai *valori limite* approvati dall'Ente, in base alle caratteristiche degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane.

PARTE IV – CONTROLLO DEGLI SCARICHI

ART. 16

REGOLARITÀ DELLO SCARICO

Fermo il rispetto delle prescrizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione, l'esercizio dello scarico è comunque subordinato all'osservanza delle prescrizioni generali di leggi e regolamenti vigenti, in particolare di quelle contenute nel Regolamento di fognatura e depurazione.

ART. 17

COMPETENZA – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 128, comma 1 del Decreto Legislativo la competenza per l'effettuazione del programma di controllo ricade in capo all'Ente.
2. Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del Decreto Legislativo il gestore organizza un adeguato servizio di controllo.

ART. 18

MODALITÀ DI MISURA E CONTROLLO

1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione, su proposta del gestore, nel provvedimento di autorizzazione potrà essere definito un programma di controllo dello scarico che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Il programma di cui al comma 1 può essere attuato dal gestore, dagli enti o istituzioni pubbliche.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il gestore, con proprio personale adeguatamente identificato, può effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico. In mancanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 137 comma 8 del Decreto Legislativo.
4. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, durante la fase dei controlli il gestore potrà procedere all'esecuzione di prelievi di campioni di reflui allo scarico significativi anche ai fini tariffari, dandone comunicazione al titolare.

ART. 19

FREQUENZA DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI AUTORIZZATI E ASSIMILATI

1. Ogni scarico autorizzato di *acque reflue industriali* è soggetto ai controlli di cui ai commi successivi.
2. Entro 30 gg. dal ritiro del provvedimento di autorizzazione il titolare è tenuto a comunicare all'Ente e al gestore la data di attivazione dello scarico.
3. Entro 180 gg. dalla data di attivazione dello scarico il titolare è tenuto a trasmettere all'Ente e al gestore certificazione delle caratteristiche qualitative dello scarico eseguito sui parametri indicati nella tabella allegata al provvedimento di autorizzazione, effettuato da laboratorio autorizzato (autocontrollo). Nella tabella h sono riportati i parametri minimi da ricercare obbligatoriamente per le tipologie di insediamento indicate.
4. Tale autocontrollo deve essere effettuato con cadenza annuale, a partire dalla data del primo autocontrollo, fino alla scadenza del provvedimento di autorizzazione.
5. l'autocontrollo annuale di cui al comma 4 è dovuto solo se nel primo semestre di ciascun anno, a partire dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, l'attività non è stata oggetto di controllo da parte del gestore, degli Enti o Istituzioni pubbliche;
6. Il programma di controllo di cui all'art. 18, comma 1, riferito alla ripartizione in categorie delle attività produttive di tabella D è il seguente:
 - *categorie 1 e 2*: n. 1 controllo annuale;
 - *categoria 3*: n. 1 / 2 controlli annuali;
 - *categoria 4*: n. 1 / 3 controlli annuali;
 - per scarichi contenenti le *sostanze pericolose* di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo e/o provenienti da attività stagionali, ferma la possibilità di eseguire 1 controllo mensile, potranno essere prescritte frequenze di controllo maggiori.
7. Per gli scarichi assimilati alle acque reflue domestiche è possibile un controllo a campione.
8. L'attività di controllo dovrà essere tale da non consentirne la prevedibilità da parte dell'utenza.
9. All'atto di ogni controllo dovrà essere acquisita la documentazione attestante il corretto smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo.
10. Tutte le spese inerenti le attività di controllo sono a carico del titolare.
11. Il programma di controllo cui ciascuno scarico è assoggettato è richiamato nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 20

INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi commi, è definita inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico ogni qualsivoglia difformità rispetto alla documentazione prodotta in sede di istruttoria e delle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. Il soggetto preposto al controllo che accerti *l'inosservanza* delle prescrizioni dell'autorizzazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo V - capo I - del decreto legislativo, deve trasmettere all'Ente tutta la documentazione inerente l'accertamento eseguito.
3. Il soggetto preposto al controllo che accerti *l'inosservanza* delle prescrizioni dell'autorizzazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali di cui al titolo V - capo II - del decreto legislativo, è tenuto all'immediata informativa all'Autorità Giudiziaria competente. Allo scopo di consentire l'attività di propria competenza

deve, altresì, trasmettere all'Ente tutta la documentazione inerente l'accertamento eseguito.

4. L'Ente, secondo la gravità dell'infrazione, procede, ai sensi dell'art. 130 del Decreto Legislativo:
 - alla *diffida*, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate;
 - alla *diffida* e contestuale *sospensione* dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
 - alla *revoca* dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART. 21

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

1. Il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico è riportato al *Capo I - Sanzioni amministrative* ed al *Capo II - Sanzioni penali* - del Titolo V della Parte Terza del Decreto Legislativo.
2. Qualora, nel corso dell'attività di controllo, il gestore accerti la presenza dei reati previsti dal Titolo V - Capo II - della Parte Terza del Decreto Legislativo (sanzioni penali), provvede all'immediata denuncia all'Autorità giudiziaria e alla contestuale comunicazione all'Ente.

ART. 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente disciplinare annulla e sostituisce ad ogni effetto il disciplinare approvato con deliberazione del CdA dell'Ente 15 febbraio 2007, n. 3.